

**CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL
BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO**

ALLEGATO A

REGOLAMENTO ELETTORALE

**ADOTTATO DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONALE CON DELIBERAZIONE N.
1574/FT DEL 07/08/2025**

Art. 1 - (Diritto di voto)

1 - In osservanza alle disposizioni della Legge Regionale 6 giugno 2025, n. 7 e dello Statuto dell'Ente, il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno disciplina l'esercizio del voto individuando negli appartenenti all'Assemblea dei consorziati, ossia nei proprietari di immobili siti nel comprensorio consortile, iscritti nel catasto del Consorzio, le persone fisiche e giuridiche aventi diritto di voto attivo e passivo.

2 - Solidalmente con il proprietario, sempre che lo richiedano, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell'Assemblea i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari e i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per obbligo di contratto, siano tenuti a pagare e siano in regola con il pagamento dei contributi consortili. La solidarietà è limitata all'importo dei contributi dovuti in ragione dei rispettivi titoli posseduti.

3 - Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto dell'Ente, hanno diritto al voto i componenti l'Assemblea dei consorziati, di cui ai precedenti commi 1 e 2, che godano dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi.

4 - I consorziati componenti l'Assemblea, di cui al comma 3 del presente Regolamento elettorale, eleggono nel loro seno i ventisei (26) componenti il Consiglio con voto libero e segreto.

5 - I proprietari e gli affittuari di cui al precedente comma hanno diritto di elettorato attivo e passivo con diritto ad un voto che esercitano una sola volta, nella sezione in cui risultano avere il maggiore carico contributivo, nell'ambito della fascia di rappresentanza cui appartengono individuata secondo le disposizioni contenute nell'art. 25 della legge regionale 6 giugno 2025, n. 7.

6 - La sezione di maggiore contribuenza è costituita dalla sede elettorale, tra quelle definite all'art. 11, comma 1, del presente Regolamento, cui verrà associato il Comune catastale prevalente, ossia il Comune cui è ascritta la maggiore quota contributiva.

7 - In caso di comproprietà o comunione degli immobili, il diritto di voto viene esercitato da uno solo dei comproprietari o dei partecipanti alla comunione al quale viene conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote ai sensi e nelle forme del successivo art. 4, computandosi a tal fine anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega si considera rappresentante solo il primo intestatario della corrispondente Ditta catastale consortile iscritto a ruolo e nella lista degli aventi diritto al voto, con dichiarazione dello stesso di inesistenza di deleghe da parte degli altri comproprietari o titolari della comunione ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale 6 giugno 2025, n. 7.

8 - I rappresentanti delle persone giuridiche o dei soggetti collettivi in genere, indicati agli artt. 3 e 4, potranno esercitare il diritto di voto sia per gli immobili di proprietà delle persone giuridiche o del soggetto collettivo che rappresentano, sia per gli eventuali immobili di cui siano personalmente proprietari in tutto o in parte.

Art. 2 - (Suddivisione in fasce)

1 - Ai fini delle elezioni dei delegati, i consorziati sono suddivisi in quattro fasce, a seconda del diverso carico contributivo. Ogni fascia elegge un numero di delegati sul totale da eleggere, percentualmente pari al rapporto tra la contribuenza della singola fascia e la contribuenza consortile totale.

2 - Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale ed il numero delle ditte consorziate.

3 - Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del Consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima fascia.

4 - Alla terza fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza

consortile totale decurtata della contribuzione a cui sono tenuti i consorziati della prima e della seconda fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del Consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima e alla seconda fascia.

5 - Alla quarta fascia appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime tre fasce.

6 - La contribuzione consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti sono desunti dai ruoli dei contributi consortili relativi all'anno precedente a quello in cui vengono indette le elezioni, fatta salva diversa disposizione di legge.

Art. 3 - (Cumulo dei contributi)

1 - I soggetti indicati al precedente art. 1 vengono iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto una sola volta, cumulando in capo a ciascuno i contributi pagati anche in riferimento a più immobili di proprietà, anche siti in comuni diversi del comprensorio.

2 - In caso di comunione, il cumulo viene effettuato in capo al primo intestatario con riferimento, oltre a quelli di proprietà in comunione, anche degli immobili di cui egli sia proprietario a titolo personale ovvero di quelli in proprietà in altra comunione di cui egli sia parimenti primo intestatario. Analogamente si procede, qualora ne ricorrano i presupposti, nei riguardi di altro intestatario della comunione al quale sia stata conferita delega congiunta dai titolari della maggioranza delle quote, computando anche la quota del delegato.

3 - Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi in genere l'iscrizione viene fatta cumulando i contributi relativi a tutti gli immobili di proprietà della persona giuridica o del soggetto collettivo, con esclusione di quelli appartenenti, a titolo personale o quale delegato o primo intestatario di comunione, al rappresentante della persona giuridica o del soggetto collettivo; pertanto, in tali fattispecie, il soggetto rappresentante legale potrà esprimere il diritto di elettorato attivo anche più di una volta, rispettivamente per gli immobili di proprietà del medesimo nonché per gli immobili di proprietà della/e persona/e giuridica/e dallo stesso rappresentata/e.

Art. 4 - (Deleghe)

1 - In caso di comunione, il diritto di voto viene esercitato dal primo intestatario iscritto a ruolo e nella lista degli aventi diritto al voto ovvero da altro intestatario al quale sia stata conferita delega congiunta con atto scritto dai titolari della maggioranza delle quote, computando anche la quota del delegato, che dovrà avere il contenuto indicato nell'apposito fac-simile allegato al presente regolamento.

(Allegati 1: fac-simile "Conferimento di delega esercizio diritto di voto ad altro cointestatario di comunione").

2 - Per società, le persone giuridiche e per i soggetti collettivi in genere, il diritto di voto viene esercitato dai rispettivi rappresentanti legali, come risultanti agli atti del Consorzio - a seguito degli accertamenti degli uffici consorziali - e così iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto, a meno che non siano designati quali rappresentanti altri soggetti con apposito provvedimento dei rispettivi organi; qualora i rappresentanti legali intendano delegare altro soggetto, la delega dovrà avere il contenuto indicato nell'apposito fac-simile allegato al presente regolamento.

(Allegato 2: fac-simile "Conferimento di delega esercizio diritto di voto per persone giuridiche o altri soggetti collettivi").

3 - Per i minori e gli interdetti, per i falliti e quelli sottoposti ad amministrazione giudiziaria, il diritto di voto è esercitato, rispettivamente, dai tutori, dai curatori o dagli amministratori.

4 - Per gli organismi associativi non riconosciuti il voto può essere validamente espresso dai soggetti di cui agli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

5 - In ogni caso, il voto può essere esercitato per delega secondo le disposizioni di cui all'art. 26, comma 2, della Legge Regionale 6 giugno 2025, n. 7. Nella fattispecie di cui all'art. 11 comma 3 dello Statuto, gli uffici consortili provvederanno a rilasciare il modello di delega, opportunamente compilato a nome del delegante e numerato

progressivamente, direttamente all'avente diritto al voto che ne faccia richiesta. Nell'ipotesi in cui il consorziato abbia interesse ad esprimere il proprio voto personalmente, pur avendo ritirato il modello di delega, avrà l'onere di riconsegnare al Presidente del seggio elettorale il modello di delega in originale, contestualmente alle operazioni di riconoscimento.

6 - I soggetti di cui ai commi precedenti devono depositare le deleghe o gli atti abilitanti all'espressione del voto, presso la segreteria del Consorzio, entro **venti giorni** prima della riunione dell'Assemblea dei consorziati.

7 - Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata da notaio, segretario comunale o incaricato dal Comune, funzionario del Consorzio all'uopo autorizzato.

8 - Il Consiglio o l'Amministrazione in carica produce, per ciascun seggio elettorale, un ulteriore elenco per ciascuna delle fasce di aventi diritto al voto, composto da due colonne rispettivamente per le firme di identificazione degli elettori e per le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti, contenente le generalità dei delegati e/o abilitati alle espressioni di voto nonché di coloro che hanno depositato la documentazione attestante il possesso di legittimazione per l'iscrizione agli aventi diritto.

Art. 5 - (Elenco provvisorio degli iscritti nel catasto consortile)

1 - L'elenco provvisorio è costituito da tutti i consorziati iscritti nel catasto consortile, quali risultanti dai ruoli di contribuzione relativi all'anno precedente a quello in cui vengono indette le elezioni, fatta salva diversa disposizione di legge.

2 - L'Amministrazione del Consorzio approva l'elenco provvisorio degli iscritti nel catasto consortile e delibera le fasce di rappresentanza almeno **80 giorni** antecedenti la data delle elezioni.

L'elenco provvisorio degli iscritti nel catasto consortile viene depositato presso la segreteria del Consorzio e presso la segreteria dei corrispondenti Comuni di contribuzione, almeno **70 giorni** antecedenti la data delle elezioni, per un periodo di **15 giorni** consecutivi.

3 - L'elenco provvisorio dovrà contenere i nominativi, corredati di dati anagrafici e codice fiscale, ordinati in ordine alfabetico e senza titoli onorifici o accademici, degli iscritti nel catasto consortile, desunti dai ruoli emessi nell'esercizio finanziario precedente a quello in cui vengono indette le elezioni (fatta salva diversa disposizione di legge), aggiornati con le variazioni degli intestatari successivamente intervenute e trascritte negli atti del Consorzio, l'indicazione del Comune prevalente, della sezione elettorale e della fascia di rappresentanza.

4 - Nella stessa data del deposito dell'elenco provvisorio dovrà esserne data notizia a mezzo avviso da pubblicarsi in almeno due quotidiani locali e nell'albo pretorio dei corrispondenti Comuni di contribuzione nonché mediante pubbliche affissioni nei Comuni medesimi, loro frazioni e quartieri. L'avviso indicherà il termine e le modalità per la presentazione delle eventuali richieste di rettifica dell'elenco provvisorio da parte di chiunque vi abbia interesse.

(**Allegato 3:** Fac-simile "Avviso deposito elenco provvisorio degli aventi diritto al voto").

5 – Tra coloro che sono inseriti nell'elenco provvisorio degli iscritti nel catasto consortile **possono esercitare il diritto di voto solo coloro che sono in regola con il pagamento dei contributi consortili.**

Art. 6 - (Richieste di rettifica e successive variazioni all'elenco)

1 - Le richieste di rettifica dell'elenco provvisorio possono essere consegnate dagli interessati con qualunque mezzo idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento (a mano, a mezzo pec, a mezzo posta raccomandata A.R.) e devono pervenire al Consorzio entro il termine perentorio, appena di decadenza, delle ore 12:00 del **decimo giorno** dall'ultimo di affissione dell'elenco presso l'Albo del Consorzio.

2 - L'Amministrazione del Consorzio entro **5 giorni** dalla scadenza del termine di cui al comma 1, si pronuncia sulle richieste di rettifica ed introduce le conseguenti variazioni nell'elenco provvisorio. Entro tale termine, sono

inoltre apportate le modifiche all'elenco provvisorio degli iscritti nel catasto consortile conseguenti alle variazioni delle risultanze catastali e/o della regolarità contributiva nel frattempo accertate dagli uffici consorziali.

3 - Nei successivi **2 giorni** dalla scadenza del precedente termine, la decisione sulle richieste di rettifica viene comunicata agli interessati con raccomandata A.R. o con qualunque altro mezzo avente medesimo valore.

4 - L'Amministrazione del Consorzio non introduce variazioni alle fasce di rappresentanza precedentemente deliberate a seguito delle modifiche apportate all'elenco provvisorio.

Art. 7 - (Elenco definitivo degli aventi diritto al voto - Elenchi elettorali)

1 - Espletati gli adempimenti di cui all'art. 6, l'Amministrazione del Consorzio approva l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto, depositandolo presso gli uffici consorziali almeno **40 giorni** antecedenti la data delle elezioni.

2 - L'iscrizione nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto, costituito dai consorziati iscritti nel catasto consortile e in regola con il pagamento dei contributi, costituisce titolo per l'esercizio del diritto stesso, salvo quanto previsto al successivo comma 3.

3 - In ogni caso, ai sensi degli articoli 24, co. 6, e 26, co. 1, della L.R. n. 7/2025, hanno diritto di elettorato attivo e passivo i consorziati che possano dimostrare tale diritto con il deposito presso la Segreteria del Consorzio della documentazione attestante il possesso del titolo di legittimazione per l'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto, a pena di decadenza, entro il **trentesimo giorno** antecedente quello fissato per la convocazione dell'Assemblea dei consorziati. La documentazione deve contenere anche la prova di essere in regola con il pagamento dei contributi o di aver provveduto alla regolarizzazione del pagamento dei contributi entro i medesimi 30 (trenta) giorni antecedenti la data delle elezioni.

4 - Sulla base dell'elenco definitivo - con le eventuali integrazioni di cui al comma 3 accolte e deliberate dall'Amministrazione - vengono compilati gli elenchi elettorali per seggio, in ordine alfabetico, utilizzando, per le persone fisiche, il cognome e il nome, e contenenti due colonne rispettivamente per le firme di identificazione degli elettori e per le firme di riscontro per l'accertamento dell'avvenuta votazione.

5 - L'elenco definitivo e quelli di seggio vengono sottoscritti dal Presidente del Consorzio.

Art. 8 - (Comunicazione agli aventi diritto al voto)

1 - Entro il termine di **15 giorni** antecedente la data fissata per le elezioni, il Consorzio invia ad ogni avente diritto al voto una comunicazione contenente la data di svolgimento delle elezioni stesse, l'indicazione della sezione elettorale e del seggio dove si tengono le operazioni elettorali, la fascia di rappresentanza, nonché il numero d'iscrizione riportato nell'elenco di seggio.

(**Allegato 4**: fac-simile comunicazione agli aventi diritto al voto).

Art. 9 - (Candidati e sottoscrittori di lista)

1 - Sono eleggibili a consigliere gli iscritti nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto.

2 - Gli iscritti nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto possono presentare liste di candidati scelti fra gli iscritti nell'elenco stesso, nell'ambito della rispettiva fascia di rappresentanza.

3 - L'elezione del consiglio dei delegati si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente, fascia per fascia, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti aventi diritto al voto nella rispettiva fascia.

4 - Ogni fascia elegge un numero di delegati sul totale da eleggere, percentualmente pari al rapporto tra la contribuzione della singola fascia e la contribuzione consortile totale.

5 - Nell'ambito di ciascuna fascia il numero dei consiglieri da assegnare a ciascuna lista è pari alla percentuale di voti ottenuti dalla lista; in caso di resto, i consiglieri da assegnare sono attribuiti alle liste con maggiori quozienti.

6 - Le liste devono contenere un numero di candidati non inferiore al numero dei consiglieri assegnati alle fasce e non superiore al doppio dei consiglieri stessi.

7 - Le liste devono essere presentate per fasce di rappresentanza e, complete con il nome di tutti i candidati, devono essere sottoscritte da un numero di consorziati non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto della fascia, esclusi i candidati. La presentazione della lista, per ogni fascia, compete al primo sottoscrittore della stessa, utilizzando preferibilmente il modello dell'**Allegato 5**: fac-simile "Presentazione di lista di candidati".

8 - Nel caso in cui le liste non sono presentate entro il termine stabilito, è fissato un nuovo termine per la presentazione delle stesse con il numero di sottoscrittori dimezzato. In caso di decorso del nuovo termine senza che sia presentata alcuna lista i consorziati possono votare qualunque consorzio contribuente della fascia di appartenenza.

9 - Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali. Il numero degli eletti per ciascuna fascia è proporzionale al peso contributivo di quella fascia rapportato al totale della contribuzione.

10 - Se in una fascia è stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori possono dare il voto di preferenza anche ad aventi diritto al voto della medesima fascia, non compresi nella lista presentata. In questo caso, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

11 - A parità di voti nella singola fascia risulta eletto il più anziano di età.

12 - Le liste devono essere firmate per accettazione dai candidati ed accompagnate da una dichiarazione degli stessi, anche sotto forma di autodichiarazione (**Allegato 5 bis**: fac-simile "Casi di ineleggibilità - Autodichiarazione"), di non ricadere nei casi di ineleggibilità previsti dall'art. 28 della Legge Regionale 6 giugno n. 7 e dall'art. 12 dello Statuto. Le firme dei candidati e quelle dei sottoscrittori devono essere autenticate da notaio, segretario comunale o incaricato dal Comune, funzionario del Consorzio all'uopo autorizzato.

13 - I candidati devono essere elencati nelle liste con numeri progressivi, indicando cognome, nome, data e luogo di nascita.

14 - Le liste possono essere corredate di contrassegni e di motti distintivi.

15 - I candidati ed i sottoscrittori non possono figurare in più di una lista. Qualora più liste contengano uguali firme di candidati o di sottoscrittori, avrà efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta la firma nelle liste successive.

Art. 10 - (Presentazione ed accettazione delle liste)

1 - Le liste devono essere consegnate, presso la sede consortile in originale, entro e non oltre le ore dodici del **30° giorno** antecedente la data fissata per le elezioni ad un funzionario del Consorzio, all'uopo designato dal Presidente che ne accuserà ricevuta, restituendo una fotocopia da lui firmata con l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione.

La Deputazione Amministrativa o l'Amministrazione in carica verifica la regolarità delle liste presentate ed in particolare:

- a) accerta se le liste siano sottoscritte e autenticate nelle forme di cui al comma 12 dell'art. 9 dal numero prescritto di presentatori, eliminando quelle che non lo sono;
- b) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui al comma 7 del precedente articolo e che non abbiano sottoscritto la lista stessa ovvero che comunque non siano elettori della rispettiva fascia;
- c) cancella i nomi dei candidati e dei presentatori già compresi in altre liste presentate in precedenza

2 - In ossequio a quanto stabilito dall'art. 25, co. 11, della L.R. n. 7/2025, nel caso in cui le liste non sono presentate entro il termine di cui al comma 1, le stesse possono essere presentate con il numero di sottoscrittori dimezzato entro il **28° giorno** antecedente la data fissata per le elezioni ad un funzionario del Consorzio, all'uopo designato dal Presidente che ne accuserà ricevuta, restituendo una fotocopia da lui firmata con l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione.

3 - Le determinazioni debitamente motivate in ordine all'accettazione o meno delle liste saranno comunicate dal Presidente del Consorzio al primo tra i sottoscrittori di ogni lista, entro il **5° giorno** dalla data della consegna.

4 - Avverso le determinazioni del Presidente potranno essere presentati reclami entro il **2° giorno** dalla data della loro comunicazione.

5 - L'Amministrazione decide definitivamente entro il **2° giorno** dal ricevimento dei reclami, dando immediata comunicazione al primo tra i sottoscrittori di ogni lista che ha presentato reclamo.

6 - Qualora vengano presentate liste con un numero di candidati inferiore o superiore ai limiti previsti al comma 4 dell'art. 9, o con un numero di sottoscrittori inferiore a quello previsto al comma 7 dell'art. 9, le liste stesse saranno escluse.

6 - Ultimate le operazioni riguardanti la presentazione e la accettazione delle liste, il Presidente del Consorzio assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.

7 - Il Presidente del Consorzio provvede alla pubblicazione delle liste dei candidati, mediante affissione di apposito manifesto in tutti i Comuni del comprensorio, loro frazioni e quartieri, nonché all'albo del Consorzio e agli albi pretori dei Comuni ricadenti nel comprensorio, almeno **15 giorni** antecedenti la data delle elezioni.

Art. 11 - (Individuazione delle sezioni elettorali - Composizione e nomina del seggio elettorale - Validità delle operazioni)

1 - - Le operazioni di voto per l'elezione dei membri del Consiglio dei delegati avranno luogo nelle Sezioni elettorali che verranno all'uopo individuate dal Consiglio dei delegati su proposta della Deputazione Amministrativa o dall'Amministrazione in carica.

2 - - Il seggio elettorale è composto da quattro componenti: un presidente, un segretario e due scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

3 - - La determinazione del numero dei seggi elettorali per ogni sezione e la nomina dei componenti di seggio di cui al comma 2, verrà effettuata dall'Amministrazione del Consorzio; i componenti di seggio sono considerati, per ogni effetto, incaricati di pubblico servizio durante l'esercizio delle loro funzioni.

4 - - I sottoscrittori ed i candidati delle liste da votare sono esclusi dalle funzioni di componenti il seggio elettorale.

5 - - Per la validità delle operazioni elettorali del seggio devono trovarsi sempre presenti almeno due membri del seggio stesso, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

Art. 12 - (Rappresentanti di lista)

Designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati

1 - I rappresentanti di lista devono essere elettori del Consorzio di bonifica nei quali sono rappresentanti.

2 - Ogni presentatore (primo sottoscrittore) di ciascuna lista di candidati dell'Assemblea può designare nell'ambito dei consorziati con diritto di voto, a prescindere dalla fascia di appartenenza, un rappresentante di lista effettivo, ed eventualmente un supplente, per ciascun seggio elettorale.

3 - In particolare, nel caso di liste concernenti più fasce, la designazione dovrà essere fatta dal presentatore di ciascuna fascia.

4 - I presentatori delle diverse fasce della stessa lista possono individuare il medesimo rappresentante di lista effettivo e supplente per l'esercizio dell'attività presso i seggi.

5 - Un medesimo rappresentante di lista può essere designato anche per più seggi elettorali, a condizione che nella nota di designazione a firma del/dei presentatori siano espressamente indicati.

6 - Nessuna incompatibilità sussiste tra la figura di candidato e quella di designato a rappresentante di lista in capo alla stessa persona.

7 - La designazione dei rappresentanti di lista deve essere fatta per iscritto dal/dai presentatori, tramite fac-simile allegato alla presente (**Allegato 6**: fac-simile "Designazione dei rappresentanti di lista"), e la firma deve essere autenticata tramite copia fotostatica di un documento valido di identità del/dei sottoscrittore/i.

8 - La documentazione di cui sopra dovrà pervenire all'Ufficio protocollo del Consorzio di Bonifica tramite raccomandata A/R, raccomandata a mano, fax o PEC, entro e non oltre le ore 13 del terzo giorno che precede l'elezione.

9 - Il Consorzio di bonifica esaminerà la regolarità delle designazioni stesse e verificherà, in particolare, che i rappresentanti siano elettori del Consorzio medesimo, designati esclusivamente dal presentatore di ciascuna fascia di ogni lista di candidati.

10 - Il Presidente del Consorzio, tramite l'Ufficio incaricato, cura la trasmissione delle predette designazioni ai presidenti di seggio insieme alle carte e agli oggetti occorrenti per la votazione e lo scrutinio.

Poteri e facoltà dei rappresentanti delle liste dei candidati

11 - I rappresentanti di lista hanno diritto ad assistere a tutte le operazioni, in prossimità del tavolo del seggio elettorale, sempre nel modo che consenta loro di seguire le operazioni elettorali.

12 - Possono far inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni.

13 - Possono apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne, sul verbale e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio.

14 - I rappresentanti di lista, per l'esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista di appartenenza.

15 - È vietata ai rappresentanti di lista la compilazione di elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o che abbiano votato, ai sensi della normativa vigente in materia di propaganda politica, propaganda elettorale, di privacy e trattamento di dati sensibili.

16 - I presidenti di seggio dovranno fare in modo che i rappresentanti di lista possano adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle

operazioni elettorali.

Art. 13 - (Riunione informativa)

1 - Il Presidente del Consorzio, nella **settimana antecedente** il giorno stabilito per la votazione, organizza un incontro, rivolto a tutti i componenti dei seggi elettorali, durante il quale verranno fornite istruzioni finalizzate ad agevolare i compiti cui sono chiamati i seggi elettorali.

Art. 14 - (Compenso spettante ai componenti di seggio)

1 - Ai componenti del seggio, oltre al rimborso delle spese, spetta un compenso che sarà stabilito dall'Amministrazione del Consorzio.

Art. 15 - (Sostituzione dei componenti di seggio)

1 - Qualora un componente di seggio nominato non sia in grado, per giustificati motivi, di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il Presidente del Consorzio.

2 - Nel caso che all'apertura del seggio fosse assente il presidente nominato, ne assumerà le funzioni lo scrutatore più anziano di età, il quale avvertirà subito il Presidente del Consorzio per la sostituzione. Nei casi di assenza o di impedimento, sopraggiunti dopo l'insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

3 - Nel caso di temporanea assenza del segretario o di impedimento sopraggiuntogli, il presidente del seggio sceglie tra gli scrutatori il sostituto.

4 - Quando uno o entrambi gli scrutatori non siano presenti alla costituzione del seggio, il presidente li sostituirà scegliendoli fra gli elettori presenti in sala che abbiano diritto a votare nel seggio - ad esclusione degli eventuali sottoscrittori e candidati delle liste da votare - e di tale sostituzione farà cenno nel verbale.

5 - In caso di assenza di uno o entrambi gli scrutatori e nell'impossibilità da parte del presidente di procedere alla loro sostituzione, il seggio dovrà senz'altro essere costituito e iniziare le sue operazioni, quando sia presente almeno un componente del seggio, oltre al presidente. Questi dovrà procedere, appena possibile, all'integrazione del seggio, ammettendo gli scrutatori designati, qualora si presentino prima di essere stati sostituiti, o sostituendoli con le modalità previste al precedente comma.

Art. 16 - (Compiti dei componenti di seggio)

1 - Il presidente del seggio compie tutte le operazioni elettorali, coadiuvato dal vicepresidente.

2 - Il presidente decide, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni del seggio e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengano presentati, nonché sulle contestazioni e sulla nullità dei voti.

3 - Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare egli provvede alla compilazione del verbale, alla registrazione, insieme con gli scrutatori, dei voti durante lo spoglio delle schede votate, alla raccolta degli atti da allegare al verbale.

4 - Il vicepresidente coadiuva il presidente del seggio e ne fa le veci in caso di sua assenza o

impedimento.

5 - Gli scrutatori compiono gli atti di seguito illustrati, concernenti le operazioni di autenticazione (visto) delle schede, di identificazione degli elettori, di scrutinio.

Art. 17 - (Consegna del materiale di seggio)

1 - Il presidente del seggio riceve in consegna dal Presidente del Consorzio, tramite l'Ufficio incaricato, **nel giorno precedente** le elezioni, quanto segue:

- a) due elenchi degli aventi diritto al voto nel seggio di cui uno a disposizione degli elettori per la consultazione;
- b) due elenchi dei consorziati non inseriti nell'elenco degli aventi diritto in quanto non in regola con i contributi, riportanti l'indicazione delle annualità che non risultano pagate;
- c) una copia del manifesto di convocazione delle elezioni;
- d) tre copie, di cui due da affiggere nella sala delle votazioni, di ciascuna lista dei candidati corredata dall'elenco dei sottoscrittori di lista;
- e) una copia del regolamento elettorale;
- f) il plico sigillato contenente le schede di votazione con la indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede stesse distinte per fascia di rappresentanza;
- g) due copie dei prospetti per le operazioni di scrutinio;
- h) due copie dello schema del verbale;
- i) buste, carta, cancelleria, matite copiative in numero sufficiente;
- j) le designazioni dei rappresentanti di lista.

2 - Del predetto materiale il presidente del seggio rilascerà ricevuta.

Art. 18 - (Costituzione del seggio e operazioni preliminari alla votazione)

1 - Entro le **ore 7,30 del giorno stabilito per la votazione**, il presidente costituisce il seggio, chiamando a farne parte il segretario e gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale.

2 - Il presidente sceglie lo scrutatore al quale affida le funzioni di vicepresidente.

3 - Il presidente, coadiuvato dagli altri componenti del seggio, procede alle seguenti operazioni preliminari:

- a) affissione nella sala di votazione del manifesto di convocazione dell'assemblea e di due copie per ciascuna lista di candidati;
- b) accertamento che le cabine ed i tavoli occorrenti per la votazione siano installati in modo da garantire la segretezza del voto. Degli interventi adottati per eliminare eventuali deficienze dovrà essere presa nota nel verbale;
- c) accertamento che le urne siano vuote e quindi loro sugellazione con strisce di carta sulle quali i componenti del seggio apporranno la loro firma;
- d) apertura del plico contenente le schede di votazione e controllo delle stesse; le schede saranno disposte sul tavolo ripartendole per fascia di rappresentanza;
- e) predisposizione ed affissione all'esterno della sala delle elezioni, in maniera ben visibile, di un cartello con la seguente dicitura: "Sono ammessi nella sala delle elezioni soltanto
- f) coloro che sono iscritti nell'elenco elettorale del seggio e gli elettori possono sostare negli spazi destinati alla votazione solo per il tempo strettamente necessario".

Art. 19 - (Schede di votazione)

1 - Le schede di votazione sono di tipo unico ma di diverso colore, a seconda della fascia di rappresentanza, e devono riprodurre in apposito riquadro, posto in testa a ciascuna lista, in carattere grande, un numero

progressivo arabo, nell'ordine di presentazione, nonché l'eventuale contrassegno e motto distintivo.

2 - Nello spazio situato sotto il riquadro numerato saranno tracciate, prima delle generalità dei candidati di ciascuna lista, apposite caselle in modo che l'elettore eserciti la facoltà di esprimere la propria preferenza in ordine ai candidati della lista votata.

Art. 20 - (Autenticazione delle schede di votazione)

1 - Compiute le operazioni di cui al precedente articolo 17, si procede all'autenticazione di tutte le schede di votazione.

2 - L'autenticazione delle schede deve essere compiuta prima dell'inizio delle operazioni di votazione apponendo sulla facciata delle schede stesse il visto di uno scrutatore.

3 - Durante tale operazione nessuno dei componenti del seggio può allontanarsi dalla sala.

4 - Qualora il Presidente del seggio accertasse la mancanza del visto su qualche scheda, questa dovrà essere annullata e comunque non potrà essere utilizzata per la votazione. Di ciò si farà cenno nel verbale.

Art. 21 - (Durata della votazione)

1 - Tra l'inizio e il termine della votazione devono trascorrere dodici ore. Tuttavia se al momento stabilito per la chiusura delle votazioni sono ancora presenti nella sala delle votazioni elettori che non hanno votato, il presidente li ammette a votare; quindi, dichiara chiusa la votazione.

Art. 22 - (Elettori)

1 - Sono ammessi nella sala delle elezioni soltanto coloro che sono iscritti nell'elenco elettorale del seggio e gli elettori possono sostare negli spazi destinati alla votazione solo per il tempo strettamente necessario.

2 - Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione.

3 - Hanno diritto a votare nell'ambito della fascia di appartenenza:

- a) coloro che sono iscritti nell'elenco elettorale del seggio;
- b) il presidente, gli scrutatori ed il segretario del seggio, se elettori, anche se risultano iscritti in altro seggio dello stesso Consorzio.

4 - Gli elettori di cui alla lettera b) del comma precedente sono iscritti, a cura del presidente del seggio, in calce all'elenco elettorale di seggio e di essi è presa nota nel verbale. Per i componenti del seggio non occorre alcuna specifica annotazione relativa alla identificazione, poiché trattasi di elettori già identificati.

5 - I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità possono esprimere il voto con l'assistenza di un componente della propria famiglia o di un altro elettore che sia stato scelto come accompagnatore. Il presidente, prima di consegnare la scheda, si accerterà, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome. La funzione di accompagnatore può essere esercitata una sola volta nello stesso seggio, salvo che si tratti di elettori inabilitati appartenenti allo stesso nucleo familiare. Il presidente del seggio o chi per esso deve dare menzione, a fianco del nominativo dell'iscritto nell'elenco di seggio della avvenuta votazione con l'assistenza di un accompagnatore (ha votato con l'assistenza del sig.).

Art. 23 - (Identificazione dell'elettore)

1 - L'elettore che si presenta a votare deve essere innanzitutto identificato.

2 - L'identificazione può avvenire mediante presentazione della carta d'identità in corso di validità. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione, dell'elenco elettorale di seggio andranno indicati gli estremi del documento. Ai fini della identificazione sono validi anche altri documenti di identificazione rilasciati dalla Pubblica Amministrazione che risultino regolari, purché muniti di fotografia, e possano assicurare la precisa identificazione del votante.

3 - In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco di seggio, derivante da mero errore di trascrizione, il presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, e di tale rettifica si farà cenno nel verbale.

Art. 24 - (Operazioni di votazione)

1 - Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente consegna a quest'ultimo, di cui verrà letto ad alta voce il nome, la matita copiativa per l'espressione del voto e la scheda che gli compete a seconda della fascia di appartenenza.

2 - L'elettore, ricevuta la scheda e la matita, si deve recare nella cabina e, dopo aver espresso il voto, deve piegare la scheda e restituirla al presidente del seggio.

3 - Qualora la scheda non fosse piegata, il presidente invita l'elettore a piegarla, facendolo rientrare nella cabina.

4 - Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità. L'elettore non è più ammesso a votare e del suo nome è presa nota nel verbale.

5 - Il presidente del seggio, nel caso in cui l'elettore indugi artificiosamente nell'espressione del voto, con l'eventuale effetto di ritardare o congestionare le votazioni successive, potrà disporre che l'elettore sia allontanato dalla cabina, previa restituzione della scheda - che dovrà essere annullata - e sia riammesso a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò deve essere preso nota nel verbale.

6 - Della eventuale omessa restituzione della scheda da parte dell'elettore deve farsi speciale menzione nel verbale, con l'indicazione del nome dell'elettore. Analoga annotazione va fatta nell'elenco elettorale del seggio, accanto al nome dell'elettore, onde se ne possa tenere conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate.

7 - L'elettore che riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, la abbia deteriorata, può chiederne al presidente un'altra, contro restituzione di quella deteriorata. L'elettore non può chiedere ed ottenere, però, la consegna di una terza scheda, quando lui stesso abbia causato il deterioramento della seconda. Il presidente appone sopra la scheda restituita l'indicazione "scheda deteriorata", aggiungendovi la sua firma e riponendola in una busta. All'elettore che ha restituito la scheda deteriorata il presidente deve consegnarne un'altra, da prelevare dal plico delle schede residue, previa annotazione, sull'elenco elettorale del seggio, accanto al nome dell'elettore, che gli è stata consegnata una seconda scheda.

8 - All'atto della restituzione della scheda, il presidente verifica se è quella stessa consegnata all'elettore, se sulla parte esterna non vi sono segni o scritture che comunque possano portare al riconoscimento dell'elettore stesso, dopo aver ripetuto il nome dell'elettore per riscontro da parte dello scrutatore, pone la scheda nell'urna.

9 - La scheda restituita dall'elettore mancante della firma dello scrutatore non deve essere posta nell'urna: è, invece, vidimata immediatamente dal presidente e da uno scrutatore ed allegata al verbale.

10 - Deposta la scheda nell'urna, il presidente ne fa attestare da uno degli scrutatori l'avvenuta riconsegna mediante l'apposizione della firma, accanto al nome dell'elettore, nella colonna dell'elenco elettorale del seggio a ciò destinata.

Art. 25 - (Espressione di voto)

1 - Il voto è attribuito a liste di candidati concorrenti, nell'ambito di ciascuna fascia di rappresentanza.

2 - Ogni elettore dispone di un voto di lista e può attribuire un numero di preferenze non superiore al numero di consiglieri da eleggere nella fascia.

3 - Il voto di preferenza si esprime apponendo un segno con la matita copiativa nelle apposite caselle poste sotto il contrassegno della lista votata, a fianco del nome e cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima.

4 - Le preferenze per candidati compresi in altre liste sono inefficaci.

Art. 26 - (Operazioni preliminari allo scrutinio)

1 - Dichiarata chiusa la votazione, il presidente provvede alle operazioni di riscontro della votazione stessa, dopo aver sgomberato il tavolo di tutte le carte e degli oggetti non più necessari.

2 - Le schede non utilizzate, previo riscontro numerico, saranno raccolte in un plico che sarà sigillato e firmato, nei lembi di chiusura, da tutti i membri del seggio.

3 - Sulla base delle annotazioni riportate nell'elenco elettorale del seggio, il presidente procederà all'accertamento del numero dei votanti.

4 - Il presidente accerta che la differenza fra il numero delle schede avute dal Presidente del Consorzio e di quelle consegnate agli elettori è pari a quelle non utilizzate e racchiuse nel plico.

5 - Il presidente assegna ad uno scrutatore il compito di registrare, insieme con il segretario, i voti che a mano a mano saranno rilevati dalle schede e al secondo scrutatore quello di deporre a parte, sul tavolo, la scheda il cui voto è stato spogliato.

6 - Per effettuare lo spoglio è necessaria la presenza: del presidente o del vicepresidente; di uno scrutatore e del segretario che prendano nota, contemporaneamente ma separatamente, nei due prospetti per le operazioni di scrutinio, del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza attribuiti; nonché del secondo scrutatore che ponga la scheda, il cui voto è stato spogliato, insieme con quelle già esaminate.

Art. 27 - (Operazioni di scrutinio)

1 - Il seggio, in seduta pubblica, procede alle operazioni di scrutinio.

2 - Le operazioni di scrutinio debbono avere inizio subito dopo ultimate le operazioni di riscontro e debbono svolgersi senza alcuna interruzione.

3 - Il presidente, dopo aver accertato e fatto accertare che i sigilli sono intatti, apre l'urna e procede allo spoglio

delle schede estraendo dall'urna queste ultime una alla volta e leggendone ad alta voce il risultato.

4 - Contemporaneamente il segretario ed uno scrutatore prenderanno separatamente nota, nei prospetti di scrutinio, del numero di voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza attribuiti.

5 - Ultimato lo scrutinio, dopo, cioè, che nell'urna non sia più rimasta alcuna scheda da estrarre, il presidente:

- a) accerta, per ciascuna delle quattro fasce di rappresentanza, che la differenza fra il numero delle schede avute dal Presidente del Consorzio e quelle spogliate è pari al numero delle schede non utilizzate;
- b) conta le schede che, durante lo scrutinio, sono state poste da parte perché contenenti voti contestati, nonché le schede bianche e nulle e verifica se il totale di tutte queste schede più quelle contenenti voti validi corrisponde al totale risultante dai prospetti di scrutinio;
- c) accerta che il totale delle schede, per ciascuna delle quattro fasce di rappresentanza, corrisponda a quello registrato, per la corrispondente fascia, nei prospetti di scrutinio.

6 - Ultimate le operazioni di riscontro, il presidente, dichiara il risultato dello scrutinio. L'adunanza pubblica è, quindi, sciolta immediatamente.

Art. 28 - (Schede corrispondenti a voti validi)

1 - Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

2 - La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

3 - Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia espresso uno o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati preferiti.

4 - Se l'elettore abbia segnato uno o più di un contrassegno di lista, ma abbia espresso una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

5 - Nel caso l'elettore abbia espresso più preferenze all'interno di una stessa lista rispetto al numero di consiglieri da eleggere nella fascia, saranno escluse le preferenze soprannumerarie, rispettando le preferenze espresse nell'ordine di lista.

6 - Le schede corrispondenti a voti validi devono essere riposte in una apposita busta che verrà sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal presidente e da almeno due scrutatori.

Art. 29 - (Schede corrispondenti a voti contestati)

1 - Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decidono a maggioranza il presidente del seggio e gli scrutatori.

2 - I voti contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppati a seconda dei motivi di contestazione; le relative decisioni andranno anche riportate nel verbale.

3 - Le schede corrispondenti ai voti contestati debbono essere immediatamente vidimate dal presidente e dai due scrutatori e, una volta raggruppate a seconda dei motivi di contestazione, devono essere riposte in una apposita busta che verrà sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal presidente e dai due scrutatori.

Art. 30 - (Schede nulle e schede bianche)

- 1 - Sono nulle le schede prive del visto di autenticazione del presidente o di un altro componente del seggio, o che presentino scritture o segni tali da fare ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, o che contengano fogli già predisposti. Si tenga presente che i segni che possono invalidare il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.
- 2 - Si ha inoltre nullità della scheda quando non sussiste la possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista prescelta.
- 3 - Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del visto del presidente o di uno scrutatore, non portino alcuna espressione di suffragio né segni o tracce di scrittura.
- 4 - Del numero delle schede nulle e delle schede bianche deve essere presa nota nel verbale.
- 5 - Le schede nulle e le schede bianche devono essere di volta in volta vidimate dal presidente e dai due scrutatori. Quindi, devono essere riposte in una apposita busta che verrà sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal presidente e dai due scrutatori.

Art. 31 - (Verbale delle operazioni del seggio)

- 1 - Delle operazioni di scrutinio sarà redatto verbale a cura del segretario, in doppio esemplare, che sarà firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio. Nel verbale deve farsi menzione delle eventuali schede che durante le operazioni di votazione fossero state annullate, delle schede bianche, nulle, contenenti voti validi e contestati, nonché di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni del seggio (**Allegato 7:** fac-simile "Verbale delle operazioni del seggio").
- 2 - Nella compilazione del verbale è necessario che vengano curate l'esattezza e la completezza dei vari dati, con particolare riguardo a quelli relativi al risultato dello scrutinio, nonché la perfetta rispondenza delle indicazioni numeriche delle schede.
- 3 - Della regolare compilazione del verbale e della raccolta degli atti e dei documenti da allegare al verbale stesso, hanno la piena responsabilità il presidente ed il segretario del seggio.

Art. 32 - (Chiusura del seggio)

- 1 - Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente, coadiuvato dagli altri componenti del seggio, provvede a riordinare e riporre le schede e il materiale in buste, così distinte:
 - a) busta relativa alle schede contenenti voti validi;
 - b) busta relativa alle schede contenenti voti contestati;
 - c) busta relativa alle schede bianche e nulle;
 - d) busta relativa alle schede deteriorate ed annullate;
 - e) busta relativa alle schede non utilizzate;
 - f) busta relativa ai prospetti di scrutinio;
 - g) busta relativa ai verbali;
 - h) busta relativa al materiale residuo.
- 2 - Su ciascuna busta, sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal presidente e dai due scrutatori, sarà indicato il contenuto ed il seggio; tutte le buste ed il plico contenente le schede non utilizzate saranno consegnati dal presidente del seggio al Presidente del Consorzio e della consegna sarà rilasciata ricevuta al presidente del seggio.

Art. 33 - (Disposizioni finali)

- 1 - Entro **3 giorni** dalla chiusura delle operazioni, il Consiglio dei Delegati uscente del Consorzio procederà al controllo degli atti e dei documenti elettorali. Esaminerà le schede bianche, nulle e quelle corrispondenti a voti contestati, al fine di accertare che i seggi abbiano correttamente applicato le disposizioni di legge e del presente regolamento.
- 2 - Qualora da tale esame il Consiglio dei Delegati del Consorzio riscontrasse errori materiali, errate interpretazioni o irregolarità nelle operazioni elettorali, assumerà i necessari provvedimenti.
- 3 - Diversamente, ad esito positivo dei suddetti riscontri, lo stesso Consiglio dei Delegati del Consorzio pubblicherà i risultati delle votazioni all'albo consortile, proclama i Consiglieri eletti ed accerta, ai sensi dell'Art. 23, co. 6 della L.R. n. 7/2025, il Presidente pro tempore che procederà alla convocazione della prima seduta per la convalida dell'elezione dei Consiglieri e per il loro insediamento.
- 4 - I relativi verbali devono essere inviati all'ufficio della Regione competente in materia di infrastrutture rurali, entro **10 giorni** dalla data di chiusura delle operazioni.
- 5 - Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge in materia di elezioni politiche e amministrative.

Art. 1 Diritto di voto

Art. 2 Sezioni Elettorali

Art. 3 Approvazione, deposito e pubblicazione elenco aventi diritto al voto

Art. 4 Richieste di rettifica e successiva variazione all'elenco

Art. 5 Convocazione assemblea

Art. 6 Assegnazione dei seggi

Art. 7 Cumulo dei contributi

Art. 8 Deleghe

Art. 9 Candidati sottoscrittori di lista

Art. 10 Presentazione e accettazione delle liste

Art. 11 Composizione e nomina del seggio elettorale – Validità delle operazioni

Art. 12 Riunione informativa

Art. 13 Compenso spettante ai componenti di seggio

Art. 14 Sostituzione dei componenti di seggio

Art. 15 Compiti dei componenti di seggio

Art. 16 Consegna del materiale di seggio

Art. 17 Costituzione del seggio e operazioni preliminari alla votazione

Art. 18 Schede di votazione

Art. 19 Autenticazione delle schede di votazione

Art. 20 Durata della votazione

Art. 21 Norme di votazione ed Elettori

Art. 22 Identificazione dell'elettore

Art. 23 Operazioni di votazione

Art. 24 Espressione di voto

Art. 25 Operazioni preliminari allo scrutinio

Art. 26 operazioni di scrutinio

Art. 27 Schede corrispondenti a voti validi

Art. 28 Schede corrispondenti a voti contestati

Art. 29 Schede nulle e schede bianche

Art. 30 Verbale delle operazioni del seggio

Art. 31 Chiusura del seggio

Art. 32 Esito delle votazioni

Art. 33 Disposizioni finali